

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA

Art. 1 – Attività didattiche

1. La scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare le attitudini e le conoscenze caratterizzanti le professioni di avvocato, magistrato e notaio, anche con riferimento ai crescenti processi di integrazione europea e internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti.

2. L'attività didattica della Scuola consiste in appositi moduli dedicati all'approfondimento teorico e giurisprudenziale, nonché ad attività pratiche.

In particolare, possono essere previste:

a) lezioni di approfondimento dei principali temi e istituti delle materie insegnate, svolte con una stretta integrazione tra l'illustrazione teorica delle problematiche interpretative e la loro verifica pratica, attraverso il puntuale riscontro dell'analisi di materiale giurisprudenziale;

b) lezioni ed esercitazioni dedicate all'analisi di fattispecie concrete, svolte con metodo interdisciplinare e impostazione professionale, mirate all'individuazione complessiva di tutti i principali profili rilevanti sostanziali e processuali, in materia civile, penale, tributaria e amministrativa e delle loro interconnessioni;

c) incontri dedicati alla simulazione di processi o alla trattazione di casi concreti sulla base delle diverse parti e posizioni processuali, con previa programmazione e partecipazione attiva degli allievi;

d) prove scritte consistenti in elaborati conformi a quelli previsti per gli esami e i concorsi per l'accesso alle professioni legali e, comunque, dirette a sviluppare e a verificare le capacità di argomentazione giuridica.

3. L'attività didattica può essere integrata da periodi di tirocinio presso uffici giudiziari, organi di giustizia amministrativa e contabile, uffici dell'Avvocatura della Stato e di

altri enti pubblici nonché presso studi professionali. Al termine del periodo di tirocinio, l'allievo deve redigere una sintetica relazione che, controfirmata dal titolare dell'ufficio, dell'organo o dello studio professionale, è tenuta presente ai fini della valutazione finale.

4. La frequenza alle attività didattiche della Scuola è obbligatoria.

Art. 2 – Programmazione e calendario didattico

1. In relazione a ciascun ciclo di corso della Scuola e agli Anni Accademici, il Direttore della Scuola, sentito il Consiglio Direttivo, provvede alla definizione della programmazione didattica e del calendario provvisorio delle attività didattiche, nonché al relativo aggiornamento periodico.

2. Di regola le lezioni della Scuola si svolgono con cadenza settimanale e i corsi di lezione terminano entro il mese di giugno.

Art. 3 – Personale docente e coordinatori di disciplina

1. L'attività didattica della Scuola è svolta, in conformità con quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, da docenti universitari, da magistrati ordinari, amministrativi e contabili, da avvocati, da notai e da esperti del settore.

2. Possono essere conferiti annualmente dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore della Scuola, gli incarichi e i contratti di insegnamento. Nell'ambito della medesima disciplina può procedersi alla ripartizione del corso in più moduli didattici con la nomina di altrettanti docenti.

3. Per ciascuna disciplina prevista dall'ordinamento didattico della Scuola, può essere nominato dal Direttore un coordinatore di tutte le attività del corso, scelto tra i docenti che dichiarino la propria disponibilità.

4. Per le discipline che vengono insegnate sia al primo che al secondo anno, il coordinamento dei corsi avviene con riguardo sia all'oggetto che alla metodologia didattica, privilegiando, nel secondo anno, il metodo interattivo mediante l'analisi di fattispecie concrete e l'esercizio delle capacità argomentative degli allievi.

5. Il servizio di tutorato è svolto dai docenti della Scuola, da ricercatori, assistenti, titolari di assegni di ricerca, dottori di ricerca, dottorandi di ricerca, cultori della materia, avvocati, magistrati e notai. La nomina degli incaricati del servizio di tutorato è effettuata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore della Scuola.

Art. 4 – Coordinatore delle attività didattiche

1. Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Direttore della Scuola, un coordinatore delle attività didattiche, individuato anche tra il personale non di ruolo di Atenei, dotato di particolari competenze ed esperienze professionali.

2. Oltre quanto previsto dallo Statuto, il coordinatore delle attività didattiche:

a) costituisce punto di riferimento dei Coordinatori di corso, dei docenti, degli studenti e dei tutor in ordine alle problematiche organizzative e didattiche della Scuola;

b) segnala tempestivamente al Direttore della Scuola l'esistenza di iniziative culturali da inserire nella programmazione didattica;

c) sottopone al Direttore della Scuola proposte in ordine allo svolgimento delle attività didattiche e alla promozione e all'organizzazione di iniziative orientate alla formazione degli studenti e al raggiungimento degli obiettivi indicati nell'art. 7, comma 6, del decreto 21 dicembre 1999, n. 537.

Art. 5 – Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto da tutti i titolari di incarichi didattici.

2. Il Collegio dei docenti ha funzioni consultive e di proposta su tutte le attività della Scuola e può essere sentito, all'inizio di ogni anno accademico, sull'articolazione dei corsi e sul calendario accademico.

3. Alle riunioni del Collegio dei docenti possono partecipare due allievi eletti annualmente dagli iscritti alla Scuola.

Art. 6 – Svolgimento delle sedute del Consiglio Direttivo

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, senza il diritto di voto, anche il Coordinatore delle attività didattiche.

Art. 7 – Modalità di svolgimento delle attività didattiche

1. La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali prevede 550 ore annuali, per un totale di 1100 ore, distinte in:

- 225 ore di video-lezioni registrate di tipo teorico/pratico;
- 275 ore di esercitazioni per anno;
- 50 ore di lezioni frontali.

2. Le discipline previste nell'ordinamento didattico sono articolate su base annua, rispettivamente con riferimento al primo anno e al secondo anno, secondo il seguente carico orario complessivo:

I ANNO – Piano didattico I anno (550 ore complessive di cui 225 ore di video lezioni di tipo teorico/pratico, 275 ore di esercitazioni e 50 ore di lezioni frontali):

1. Diritto civile
2. Diritto processuale civile
3. Diritto penale
4. Diritto processuale penale
5. Diritto amministrativo
6. Diritto processuale amministrativo
7. Diritto dell'Unione Europea
8. Diritto ecclesiastico
9. Informatica giuridica e diritto alla privacy
10. Deontologia Forense e Ordinamento Giudiziario.

II ANNO – Piano didattico II anno (550 ore complessive di cui 225 ore di video lezioni di tipo teorico/pratico, 275 ore di esercitazioni e 50 ore di lezioni frontali):

1. Diritto civile
2. Diritto processuale civile
3. Diritto penale
4. Diritto processuale penale
5. Diritto amministrativo
6. Diritto processuale amministrativo
7. Diritto e processo tributario
8. Diritto dell'Unione Europea e procedura di ricorso dinanzi alle Corti
"CGUE e CEDU –
9. Deontologia Forense e Ordinamento Giudiziario.

3. Il Direttore della Scuola, sentito il Consiglio Direttivo, propone al Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza l'attivazione di nuove discipline, nonché l'eventuale diversa distribuzione del carico delle ore in modo da adeguare l'ordinamento degli studi alle esigenze didattiche.

4. Ciascun docente della Scuola può compilare un registro di classe, in cui annotare lo svolgimento delle attività e sintetiche valutazioni sugli elaborati degli studenti.

5. I medesimi docenti curano il rispetto delle regole sulle attestazioni di frequenza.

Art. 8 – Verifiche intermedie

1. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame di diploma sono subordinati al giudizio favorevole del Consiglio Direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche e della frequenza alla Scuola come disciplinato dall'art. 7, comma 4, del Decreto Ministeriale 21.12.1999, n. 537.

2. Le verifiche intermedie possono consistere anche nella discussione di casi pratici comunque concernenti le tematiche che siano state trattate durante il corso.

3. Sulla base dell'esito complessivo delle verifiche intermedie, il Consiglio Direttivo formula giudizio favorevole o contrario al passaggio dal primo al secondo anno di corso e all'ammissione all'esame di diploma.

Art. 9 – Esame finale

1. L'esame finale di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta e orale su argomenti interdisciplinari, nella quale l'allievo deve dare prova di esauriente conoscenza degli istituti giuridici e di adeguate capacità nell'argomentazione giuridica e nel collegamento tra i profili delle diverse discipline.
2. Il tema oggetto della dissertazione è assegnato da un docente della Scuola e comunicato al Direttore.
3. La commissione dell'esame di diploma nominata dal Consiglio Direttivo è formata da sette componenti, dei quali quattro docenti, un avvocato, un magistrato ed un notaio ed è presieduta necessariamente da un Docente Universitario. Detta commissione esprime il proprio giudizio in settantesimi, previa valutazione collegiale della dissertazione, sulla base della presentazione del relatore nonché del *curriculum* personale degli studi compiuti nel biennio di specializzazione.
4. Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento della prova finale che si svolge, di regola, entro il 15 luglio dell'anno di corso.
5. Lo studente che non ha superato l'esame finale può ripetere l'anno di corso per una sola volta.

Art. 10 – Retta della Scuola

La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ha una durata di anni due, non suscettibili di variazioni né di abbreviazioni, salvo eccezioni previste dalla legge, e ha un costo complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila euro), da versare in un'unica soluzione o in più rate, a seguito della comunicazione di ammissione al corso. In caso di rinuncia e/o di trasferimento dello specializzando la retta di euro 5.000,00 non è rimborsabile.

La rateizzazione della suindicata retta è da intendersi come agevolazione nei riguardi del neo-specializzando ed è da versare come segue:

- prima rata: euro 2.500,00 al momento dell'iscrizione;
- seconda rata: euro 2.500,00 entro il 31 marzo del primo anno di corso.

In aggiunta alla suddetta somma è previsto il versamento annuale della tassa regionale per il Diritto allo studio (LAZIODISU) di euro 140,00. Tale versamento dovrà essere effettuato entro 31 marzo di ogni anno e comunque prima dell'ammissione all'esame finale, a pena di esclusione da quest'ultimo.

Art. 11 – Disciplina di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, l'art. 17, commi 113 e 114, Legge n. 127/1997 e D. M. 537/1999 del Ministro dell'Università e della Ricerca.
2. Il presente regolamento sarà tempestivamente adeguato in modo da renderlo conforme a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.
3. Quando nel presente articolato è indicato il Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza, si deve intendere il Comitato Tecnico Organizzatore ovvero la struttura che statutariamente è preposta alle funzioni previste.

Il Rettore
Prof. Fabio Fortuna